

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA

1. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
Contraente:	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Franchigia:	parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa;
Indennizzo:	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
Massimale per persona:	il limite di indennizzo – nell'ambito del massimale per sinistro – che l'Impresa può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
Prestatori di lavoro:	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.);
Scoperto:	parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale;
Sinistro:	il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;
Impresa:	Allianz S.p.A.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2.1 Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

2.2 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dell'Impresa e dal Contraente.

2.3 Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.4 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con effetto dalla prima scadenza utile della Convenzione con preavviso di 45 giorni.

2.5 Altre assicurazioni

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori (art. 1910 c.c.).

2.6 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

2.7 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.8 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

2.9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

2.10 Durata della copertura assicurativa

La presente Assicurazione cesserà il 31/12/23, senza obbligo di disdetta di una della parti.

2.11 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo le modalità previste nella seguente sezione **NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RC DELLA FAMIGLIA** entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'Impresa soltanto gli infortuni:

- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS oppure
- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale.

2.12 Gestione delle vertenze – Spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Impresa, in relazione a quanto previsto nel contratto, gli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Impresa.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale in assenza di pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

3. CONDIZIONI RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA

3.1 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto al seguente articolo 3.4 – Esclusioni, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un sinistro verificatosi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'impresa copre la responsabilità derivante all'Assicurato persona fisica in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente a qualsiasi attività con carattere di professionalità. Sono equiparati all'Assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e – se stabilmente conviventi – i loro parenti e affini.

3.2 Condizioni di operatività

La copertura assicurativa per ciascun dipendente bancario decorre dalla data di sottoscrizione della tessera associativa ed ha scadenza con la naturale scadenza dell'attuale contratto di assicurazione.

L'assicurazione opera in secondo rischio nel caso in cui gli Assicurati abbiano un'altra assicurazione di Responsabilità Civile Verso Terzi.

3.3 Rischi Compresi

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso commesso da persone delle quali debba rispondere, nonché per i danni derivanti da:

- Conduzione del fabbricato relativo all'immobile di dimora abituale in condominio
- fatto degli addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri, durante lo svolgimento, anche occasionale, delle loro mansioni;
- proprietà ed uso di:
 - velocipedi, anche a motore elettrico
 - veicoli non a motore
 - golfcars
 - veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o per giardinaggio non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione;
- proprietà (escluso uso) di cavalli ed altri animali da sella;
- proprietà ed uso di animali domestici e da cortile;
- pratica di sports, escluse le competizioni, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico;
- attività del tempo libero quali bricolage, pesca, giardinaggio e pratica di campeggio.

Per i danni ai veicoli o natanti di terzi l'assicurazione è prestata con la franchigia indicata in polizza; sono in ogni caso esclusi i danni a terzi e quelli ai predetti mezzi derivanti dalla loro circolazione qualora gli stessi mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione.

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali egli debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dalla vigente legislazione.

3.4 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- da furto;
- causati ai locali presi in locazione e in ogni caso a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per:
 - gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici
 - i veicoli o natanti di terzi;
- derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:
 - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto
 - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici

- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti da proprietà dell'abitazione saltuaria comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
- da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi.
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione per quanto previsto nell'articolo **Rischi Compresi** limitatamente alla committenza;
- da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 e successive modificazioni;
- da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo **Rischi Compresi** e fatta eccezione per l'azione di rivalsa ivi descritta;
- da proprietà e uso di natanti a motore o di natanti non a motore
- cagionati a televisori, cellulari, smartphone, tablet, lettori mp3, macchine fotografiche.

3.5 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- b) le persone che, indipendentemente della natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, alla gestione dell'attività domestica e/o familiare – da chiarire -
Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, incendio, esplosione e scoppio, i genitori, i figli e gli altri parenti affini – se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte – sono considerati terzi.

3.6 Pluralità di assicurati

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun Assicurato.

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, intesi come tali l'Assicurato e le persone che con lui si trovino nei rapporti di cui all'articolo **Oggetto dell'Assicurazione**, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

3.7 Validità territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

3.8 Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 3.9 – Esclusioni garanzia RCO, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti da prestatori di lavoro domestico, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

3.9 Esclusioni Garanzia RCO

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per le malattie professionali;
- per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- per i danni da amianto;
- per i danni da campi elettromagnetici.

Norme comuni alle Sezione I Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatoti di lavoro

3.10 Limiti di indennizzo/risarcimento e franchigie.

Per ogni Assicurato la garanzia vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese, di:

€ 250.000,00 per ogni sinistro;

€ 250.000,00 per ogni persona lesa o deceduta qualunque sia il numero degli aventi diritto;

€ 250.000,00 per danneggiamenti a cose e/o animali anche se di più persone.

- Relativamente ai danni a cose l'assicurazione viene prestata con una franchigia per ciascun sinistro di € 250;

4. NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RC DELLA FAMIGLIA

Tutti i sinistri della sezione I "Responsabilità Civile della Famiglia" dovranno essere denunciati all'indirizzo mail:

sinistribancari@bucchioniassicurazioni.it

corredato di tutta la documentazione inerente lo stesso.